

# Avvocati al tuo fianco



Le NEWS di Avvocati al Tuo Fianco  
AGOSTO - SETTEMBRE 2018  
Associazione Consumatori  
Avvocati al Tuo Fianco

Sede nazionale:  
Viale Valganna 29 - 21100 Varese

Tel. / Fax 0332 1563 491  
Cell. 392 72 13 418

N. Verde 800 91 31 81

# GLI ANIMALI IN CONDOMINIO

Oggi si parla di animali in condominio o nel vicinato.

Cosa fare quando il cane del vicino abbaia eccessivamente o quando le deiezioni del gatto hanno un odore tanto sgradevole da disturbare l'inquilino del piano di sotto?

Innanzitutto il regolamento condominiale non può vietare il possesso di animali domestici.

Ma può opporsi agli animali esotici, perciò sicuramente al possesso di serpenti e iguane.

Ciò che da sottolineare innanzitutto è che in caso di comportamenti che vessano i diritti degli altri inquilini o dei vicini di casa, il responsabile per la legge non è l'animale ma il proprietario.

Per questo viene richiesta la registrazione all'anagrafe per i cani: in questo modo si potrà risalire al padrone e dunque attribuire le giuste responsabilità.

Come minimo il proprietario è tenuto a vigilare sul suo cane affinché non arrechi danni agli altri e non sporchi (occorre sempre portare con sé busta e paletta per i bisogni).

Il cane che circola libero negli spazi comuni (per esempio nel giardino) deve sempre indossare il guinzaglio corto (non più lungo di 1,50 metri).

Per quanto riguarda la museruola invece, il padrone deve portarla sempre con sé e farla indossare al cane in caso di necessità, per esempio in ascensore va messa sempre.

Se si tratta di un cane identificato come "razza pericolosa" la museruola va fatta indossare sempre negli spazi comuni.

Se poi il condominio impone tramite delibera che il cane non possa salire in ascensore, ci si può sempre opporre facendo ricorso al tribunale entro un mese e il giudice la può annullare.

Per quanto riguarda gli escrementi occorre essere sempre dotati di busta e palette. In caso di odori sgradevoli bisogna dotarsi di un deodorante da spruzzare in caso di bisogno (per esempio in ascensore).

Vanno pulite anche le cucce del cane e dei gatti (per esempio sul terrazzo privato), in modo che non arrivino cattivi odori ai vicini.

Gli odori per essere contestati devono essere intollerabili.

Qualunque causa sarà irrimediabilmente persa se tale limite di tollerabilità non viene superato.

Lo stesso vale per i rumori: i cani sono esseri viventi e si esprimono abbaiano.

Il cane d'altra parte ha diritto di usare il suo linguaggio e non ha la capacità di leggere l'orologio per rispettare gli orari. Deve essere il padrone a tenere tranquillo il cane durante le ore di riposo.

Se un cane abbaia di continuo giorno e notte, non permettendo un attimo di riposo ai vicini di casa o se dalla casa vengono emanati continui e sgradevolissimi odori, prima di sporgere querela la procedura da seguire é la seguente:

-contattare il proprietario del cane e cercare di arrivare a un accordo comune. Se necessario parlarne anche in assemblea condominiale;

- se i disturbi continuano, contattare l'ASL, che potrà verificare e dichiarare lo stato di abbandono dei cani e rilascerà apposito verbale.

Il verbale vale come prova. Con questo occorre recarsi presso le autorità e sporgere denuncia.

**Associazione Avvocati al Tuo Fianco:**

**sede di Milano - via Massena 2/a, 1045 Milano cell 333 470 2006;**

**sede di Imola responsabile per l'area Emilia Romagna - Viale Saffi 26 40026 Imola (BO) tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086;**

**sede di Roma - Via Sandro Botticelli 1, 00196 Roma, tel. 06 211 29940 cell. 320 697 48 32;**

**sede di Modena - cell. 334 26 82 453;**

**sede nazionale e Lombardia - Viale Valganna 29, Varese tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418)**

# VACANZE SICURE EVITANDO GLI APPARTAMENTI "FANTASMA"

Regolarmente a settembre l'associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco viene subissata di telefonate da turisti truffati da sedicenti proprietari di case vacanze in realtà inesistenti.

Inutile farsi prendere dal panico e rinunciare magari a ottime offerte che ti permetterebbero di passare una vacanza in un bel posto solo per paura di prendere la cantonata del secolo.

Negli ultimi anni, soprattutto nel periodo estivo, probabilmente anche per le minori risorse economiche che le famiglie italiane possono destinare alle vacanze, sempre più turisti scelgono di utilizzare il web dove scovare offerte "da sogno" piuttosto che affidarsi alle classiche agenzie immobiliari.

Certamente le truffe on-line esistono e sono oggetto di numerose denunce, ma diventare ossessivi su tale tematica non è assolutamente consigliabile.

I consigli di cui fare tesoro sono invece quelli che ci istruiscono sulle modalità da seguire per fare una buona scelta ed evitare la spiacevole sensazione di arrivare presso l'indirizzo dell'appartamento prenotato e scoprire che in realtà non esiste.

Come comportarsi dunque?

Innanzitutto è consigliabile scegliere sempre annunci che appaiono all'interno di siti "contenitori" quali Homeaway, Tripadvisor e similari in quanto così facendo i soldi che voi inviate in anticipo non vengono incassati immediatamente dal proprietario, ma dai titolari del sito che si trattengono la percentuale girando quanto riscosso solo dopo 48 ore dal vostro arrivo presso la struttura. In tal modo i vostri denari non andranno persi poiché vengono solo temporaneamente parcheggiati.



Molti di questi siti consentono anche di pagare all'arrivo oppure di pagare una porzione in anticipo ed una all'arrivo presso la casa.

Ricordate che soprattutto se prenotate da privati, saldare all'arrivo è sempre preferibile per ovvi motivi.

Evitate, qualora richiesto, di pagare l'anticipo mediante i servizi di trasferimento di denaro su canali internazionali ovvero attraverso ricariche di carte prepagate. Il pagamento va effettuato attraverso circuiti che garantiscono servizi efficaci di assistenza in caso di problemi, come ad esempio quello paypal.

I prezzi troppo bassi sono spesso un segnale di bufala, anche se non in assoluto, tuttavia dovrebbero mettervi un pò sull'avviso e sollecitarvi qualche controllo aggiuntivo.

Nessuno regala niente, nemmeno in internet;

Da evidenziare che l'invio di copia dei documenti non garantisce sulla serietà dei venditori: questi documenti spesso sono falsificati, rubati o provengono da altre truffe in internet.

Tuttavia è buona cosa richiedere all'inserzionista tutti i dati per essere sicuri della reale identità (nome, cognome, telefono fisso e mobile verificati);

Naturalmente ove ci sia la possibilità di effettuare o di far effettuare il sopralluogo da un amico, è sempre il caso di approfittarne.

E' saggio non rivelare alcun dato personale che possa esporre a furti o altri rischi quale il numero di conto corrente, a meno che esso non sia strettamente collegato o necessario alla realizzazione del contratto di locazione;

Come per la veridicità dei documenti del locatore, anche l'invio del contratto non è significativo ai fini della veridicità dell'affare; piuttosto si deve sempre spulciare il documento alla ricerca di clausole vessatorie che "determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi provenienti dal contratto" (art. 1469-bis del Codice Civile). Le clausole vessatorie sono da ritenersi inefficaci anche se non annullano il resto del contratto che rimane valido.

Un sistema utile per investigare sull'affidabilità dell'offerta è quello di selezionare le prime 2 righe della descrizione dell'immobile nell'inserzione ed incollarle sul motore di ricerca del sito: [www.google.com](http://www.google.com). Se con la stessa descrizione emergono altri annunci allora può trattarsi di truffa.

Fare la medesima cosa con le foto dell'immobile è un sistema altrettanto funzionale di indagare sulla credibilità degli interlocutori.

Quello che si può scoprire è che le foto si riferiscono sì ad un immobile esistente, ma che non è in affitto bensì abitato da una famiglia del tutto inconsapevole.

Eco che può essere utile allora contattare con le dovute cautele i carabinieri affinché allertino il reale proprietario.

Utilizzando l'indirizzo email del presunto locatore è poi possibile trovare l'IP di provenienza e quindi confrontarlo con la località di residenza dell'inserzionista inserendo il dato in [whereisip.it](http://whereisip.it).

Lo stesso controllo in internet può essere effettuato sul numero di telefono.

Inutile dire che quando si partecipa ad una transazione online di questo tipo tutta quanta la documentazione collegata va conservata inclusi gli scambi di messaggi e le email.

Ai nostri giorni è molto più facile evitare le truffe di case inesistenti proprio perché sono nati siti sicuri che si avvalgono di protezioni anti-frode talmente efficaci da non lasciar infiltrare nessun truffatore..

L'unico modo in cui una persona può rubarti soldi è chiedendoti del denaro in anticipo per mezzo Poiché è facile, veloce e gratuito aprire un conto PayPal per un venditore/locatore è naturale diffidare di chi non dispone di questo servizio che permette, in caso di problemi, di fare ricorso e riottenere i soldi inviati in caso di mancanza di servizio o ricezione dell'oggetto pagato.

Sempre evitare accrediti verso una fantomatica PostePay o usando Western Union; sono i metodi di pagamento più usati dai truffatori perché non possono essere tracciati.

Il periodo più gettonato dai truffatori è l'alta stagione come attorno a ferragosto o a capodanno ovvero quando è veramente difficile trovare prezzi medio-bassi per alloggi prenotati pochi giorni/settimane prima della partenza.

Quindi arrivando all'ultimo secondo a prenotare una vacanza, meglio affidarsi a siti collettori di offerte, fidati e conosciuti.

In caso di problemi con la vacanza ecco dove contattarci preferibilmente a settembre:

**Associazione Avvocati al Tuo Fianco:**

**sede di Milano - via Ripamonti 15, Milano cell 333 470 2006;**

**sede di Imola responsabile per l'area Emilia Romagna - Viale Saffi 26 40026 Imola (BO) tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086;**

**sede di Roma - Via Sandro Botticelli 1, 00196 Roma, tel. 06 211 29940 cell. 320 697 48 32;**

**sede di Modena - cell. 334 26 82 453;**

**sede nazionale e Lombardia - Viale Valganna 29, Varese tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418)**

## TUTELARSI DAI GESTORI DELLE UTENZE ANCHE CON LA REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI AI CALL CENTER

*Gestori utenze truffaldini:*

*un consiglio per tutelarsi.*



REC

Numero Verde  
**800 91 31 81**

**Come Associazione Consumatori siamo affollati di pratiche verso delle varie utenze (sede di Milano: via Ripamonti 15, Milano cell 333 470 2006; sede di Imola responsabile per l'area Emilia Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, sede di Modena: cell. 334 26 82 453, sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418).**

Frequentemente le problematiche derivano da cose non dette o non dette chiaramente nel corso della conversazione telefonica avuta in fase di accensione del contratto.

La maggior parte dei contratti oggi vengono infatti stipulati per telefono, registrazione alla quale non fa normalmente seguito l'invio di regolare copia cartacea o su altro supporto fruibile dal cliente come sarebbe invece dovere del venditore fare ogni volta.

Tuttavia tali copie possono essere comunque richieste tramite moduli che le aziende mettono a disposizione online o tramite espressa richiesta.

Ad ogni modo diciamo che la gestione telefonica del contratto, ma soprattutto, delle eventuali successive difficoltà collegate al servizio acquistato, è ormai una consuetudine.

Spesso succede però che quanto promesso o decantato telefonicamente dall'operatore del caso, non corrisponda a verità e quindi non si verifichi poi nella realtà.

Ed ecco sorgere infiniti problemi.

Recentemente è successo ad una nostra assistita che il fornitore gas le inviava un sollecito di pagamento per una fattura in realtà saldata nel 2008 (10 anni prima!). La signora aveva prodot-

to prova del pagamento anche via fax secondo regolare procedura. Eppure 10 anni dopo ecco ricomparire i soliti noti a battere cassa in quanto il pagamento non risultava ancora recepito dal sistema gestionale.

Voi direte "beh, cavoli loro!" e invece no. Cavoli della signora che ha dovuto passare attraverso le forche caudine per una settimana finchè non siamo riusciti a sistemare la situazione.

Ecco come abbiamo proceduto. Per prima cosa abbiamo contattato l'assistenza e spiegato la situazione. L'operatore ha verificato e garantito che tutto era a posto, si trattava di un mancato allineamento di dati e la signora poteva stare tranquilla.

In realtà dopo dopo pochi giorni la signora ha subito - senza alcun preavviso - il sigillamento del contatore.

Avendo l'associata un marito gravemente malato, potete chiaramente comprendere quante e quali gravi conseguenze tale estemporanea decisione possa avere provocato alla povera famiglia.

Altrettanto delusi quanto la nostra assistita siamo ricorsi alle usuali pec firmate dai nostri avvocati e alle tipiche telefonate di riscontro per sollecitare un immediato riallaccio, denunciando anche la cattiva procedura seguita dal call center.

Abbiamo minacciato il ricorso al garante e miracolosamente siamo riusciti ad avere il riallaccio della fornitura entro due giorni.

Ci siamo quindi domandati: ma tutto questo sarebbe accaduto o comunque non saremmo stati meglio garantiti se nel corso delle varie telefonate di sollecito di un aiuto avessimo avuto la possibilità di registrare il tutto?

Probabilmente sì. Anche perchè i vari operatori successivi al sigillamento del contatore non avrebbero potuto rimbalzarci che se fossimo dei pazzi molestatori del loro tranquillo tran tran quotidiano...

Inoltre avremmo potuto disporre di ampio materiale per fare all'azienda un chiaro esposto di come il call center al quale si appoggia è chiaramente inefficiente ed inaffidabile.

Ci siamo allora chiesti se sarebbe lecita o comunque consigliabile la registrazione delle chiamate "critiche" da o con gestori / operatori / erogatori di servizi e proposte commerciali.

Bene, contrariamente a quanto spesso si ritiene, la registrazione di una conversazione tra presenti e all'insaputa di questi, così come quella di una telefonata con un'altra persona ignara di essere registrata, non solo non costituisce reato (quello di "interferenze illecite nella vita privata" (Art. 615 bis cod. pen.), ma neanche lesione della privacy.

Questo perché, secondo la Cassazione, la registrazione non farebbe altro che fissare, su una memoria elettronica, ciò che è già "nostro", in quanto il nostro udito lo ha captato. Insomma, poiché la conversazione diventa parte del nostro bagaglio di conoscenze, la registrazione su supporto digitale, magnetico, ecc. non è altro che una ripetizione di ciò che la nostra stessa memoria ha già compiuto: l'immagazzinamento di un fatto storico a cui abbiamo partecipato direttamente (Cass. sent. n. 16886/2007; C. App. Milano, sent. n. 1242/2011, Cass. sent. del 22.04.1992). Vietare la registrazione, del resto, sarebbe più o meno come comandare di "di-

menticarsi di una conversazione". Il che è ovviamente assurdo.

Ciò che invece è vietato è la diffusione della conversazione (Cod. Privacy art. 13, comma 5, lett. b).

Per la pubblicazione della conversazione è necessario il consenso di tutti coloro che vi hanno partecipato (e non solo di uno).

L'unica possibilità che si ha di divulgare la registrazione, facendola ascoltare a terzi, senza violare la legge è per tutelare un proprio diritto: il che può avvenire, per esempio, davanti al giudice nell'ambito di un processo civile o penale; nel corso di un procedimento disciplinare dinanzi al proprio datore di lavoro; in una causa di separazione o divorzio; dinanzi ai Carabinieri; davanti a una autorità amministrativa, come per esempio il Prefetto (si pensi alla registrazione di una conversazione avuta con i vigili urbani nell'atto di irrogare una multa).

I punti perciò da tenere in considerazione affinché si voglia registrare una conversazione telefonica senza incorrere in pericolose conseguenze legali sono due: è necessario essere partecipi della conversazione e l'eventuale divulgazione deve servire esclusivamente "per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento".

Diverso è il caso di un terzo che, senza il consenso dei soggetti interessati e senza l'autorizzazione del Pubblico Ministero nell'ambito di un'indagine penale, registri le telefonate altrui. In questo caso si avrebbe a che fare con un'intercettazione illecita.

Concludendo: volete tutelarvi da offerte capestro o telefonate inconcludenti di altrettanto inconcludenti call center di assistenza clienti? Registrate sempre le telefonate, anche dichiarandolo in partenza all'operatore. E se l'operatore vi sbatte in faccia una conoscenza che non ha delle norme sulla tutela della privacy, chiarite che a stabilire il vostro diritto a farlo è lo stesso codice della privacy all'articolo 13 confermato poi da una sentenza della Cassazione secondo la quale "Chi dialoga accetta il rischio che la conversazione venga registrata" (Cass. sent. n. 18908 del 13.05.2011).

Aggiungete che avendolo dichiarato fin dall'incipit della conversazione per giunta vi liberate di qualunque responsabilità.

Eppoi siate decisi nel cercare una spiegazione sul motivo per il quale temono tanto una possibile registrazione: forse le informazioni che danno non sono corrette? Forse c'è del marcio sotto i tappeti?

**Non abbiate paura. Siate decisi e qualora anche questa tattica non funzionasse, rivolgetevi a noi.**

**Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 91 31 81**

**Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 81**

**Avvocati al Tuo Fianco Modena e Veneto cell. 334 26 82 453 - n. verde 800 91 31 81**

**[www.avvocatialtuofianco.org](http://www.avvocatialtuofianco.org)**

**<https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/>**

**<https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/>**

**<https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Modena-1413804971983274/>**

## Cose da sapere sull'ipoteca per evitare che si trasformi in un incubo

L'ipoteca sui beni quali immobili, auto od altro è un diritto reale di garanzia per effetto del quale un dato bene viene vincolato a garanzia di un determinato credito.

Essa serve a cautelare il creditore attribuendogli un diritto di prelazione sulla spartizione del denaro ricavato dall'eventuale vendita forzata.

Oggetto di ipoteca sono, generalmente, i beni immobili, le auto e gli altri beni mobili registrati. Possono essere ipotecati anche il diritto di usufrutto, di superficie, di enfiteusi e le rendite dello Stato.

Dunque l'ipoteca non rappresenta necessariamente l'anticamera del pignoramento e della conseguente vendita forzata, ma solo una tutela del credito.

Infatti l'ipoteca può essere concessa anche se il debitore sta regolarmente pagando il suo debito e ne è un chiaro esempio il mutuo ipotecario.

L'ipoteca inoltre può essere di vari gradi in quanto su un bene possono essere insistere più ipoteche di creditori diversi.

Ovvero: se una persona è in debito con due banche, le medesime possono rispettivamente porre ipoteca sullo stesso bene. Chiaramente qualora uno dei creditori dovesse procedere con il pignoramento e la vendita all'asta, il primo ad essere soddisfatto sarà il titolare dell'ipoteca di primo grado ovvero chi ha iscritto l'ipoteca per primo, quindi con la somma rimanente vengono soddisfatti gli altri creditori sempre secondo l'ordine decrescente dei gradi di ipoteca. Da sottolineare che l'esecuzione forzata può essere promossa dai creditori ipotecari di qualunque grado.



Inoltre ricordiamo che l'ipoteca può essere iscritta per un valore pari al credito aumentato della metà.

E' importante sottolinearlo perchè il calcolo dell'entità di un'ipoteca serve a valutarne l'effettiva efficacia: se l'ipoteca iscritta su un bene supera il valore del bene stesso è evidente che una eventuale seconda ipoteca si svuota totalmente di valore poichè alla vendita forzata l'unico a godere del ricavato sarebbe il "primo" creditore.

Perciò l'ordine di preferenza tra le varie ipoteche iscritte su un bene viene definito in base al criterio della successione cronologica delle iscrizioni.

Il debitore avrà invece diritto esclusivamente alle somme rimanenti dopo che tutti i creditori sono stati soddisfatti.

Il grado dell'ipoteca può cambiare in taluni casi.

Se il debitore estingue il debito con il titolare dell'ipoteca di primo grado, il creditore ipotecario di secondo grado viene in automatico promosso al primo.

E' inoltre possibile modificare l'ordine dei gradi attraverso un patto tra le parti, purchè l'accordo non pregiudichi il diritto degli altri creditori ipotecari.

Un aspetto importante che interessa in particolare gli immobili è l'impossibilità per l'agenzia delle entrate di promuovere l'esecuzione forzata se si tratta della prima casa, non di lusso e residenza del debitore. E questo anche se è creditore di primo grado.

Però, se sull'immobile gravano altre ipoteche, gli altri creditori possono vendere la casa all'asta con questa beffa: la distribuzione delle somme verrà comunque effettuata seguendo l'ordine effettivo delle ipoteche e così l'agenzia vedrà pagato il suo credito per prima.

Concludendo appare evidente che l'ipoteca segue il bene attribuendo al creditore un diritto di seguito che perpetua il suo diritto a pignorarlo e a venderlo all'asta anche qualora esso fosse ceduto o donato dal debitore originario.

A questo proposito da notare che la vendita di un immobile ipotecato è perfettamente valida e lecita, poichè la presenza del credito è verificabile attraverso una banale visura catastale.

Ma allora come ci si libera di un'ipoteca?

Con l'estinzione del debito che può avvenire non solo con il regolare pagamento delle rate, ma ma anche attraverso una procedura di saldo e stralcio ove si renda necessaria per motivi di sofferenza bancaria del debitore impossibilitato a saldare per intero il debito.

**Il saldo e stralcio, procedura nella quale l'associazione Avvocati al Tuo Fianco, (sede di Milano: via Ripamonti 15, Milano cell 333 470 2006; sede di Imola responsabile per l'area Emilia Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, sede di Modena: cell. 334 26 82 453, sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418) ha molta esperienza sta ottenendo numerosi successi, consente al debitore di ridurre il proprio debito contro il pagamento immediato del saldo talvolta anche con una rateizzazione confortevole.**

La cancellazione dell'iscrizione: poichè l'iscrizione ha effetto costitutivo, la sua cancellazione estingue automaticamente l'ipoteca.

Il mancato rinnovo dell'iscrizione dopo 20 anni infine, implica la prescrizione automatica del diritto.

Anche la distruzione del bene comporta la naturale cessazione dell'ipoteca.

Se sulla vostra casa grava un'ipoteca e avete qualche difficoltà con il pagamento delle rate del

## Sempre a proposito di ipoteca...

Sempre a proposito di ipoteca: certamente penserete di avere il diritto di essere informati dell'iscrizione di un'ipoteca sul vostro immobile.

E invece no.

Ciò che serve a qualcuno per iscrivere una ipoteca su casa vostra o sul vostro ufficio o su un vostro altro immobile è la disponibilità di un titolo esecutivo e con tale termine si deve intendere non solo una sentenza o un decreto ingiuntivo che sono i casi più noti e diffusi, ma anche un contratto di mutuo.

Benchè sia da confermare l'obbligo per il fisco e in particolare per l'agenzia delle entrate di preavvisare in caso di iscrizione di ipoteca, non esiste analogo obbligo per la maggioranza dei possibili creditori.

Il creditore non ha neanche un termine minimo o massimo entro cui iscrivere l'ipoteca dalla data di emissione del titolo esecutivo. Lo può fare in qualsiasi momento, sempre che il titolo non si sia prescritto (la prescrizione di tutti gli atti giudiziari è di 10 anni).

Una volta iscritta l'ipoteca il creditore non è tenuto a comunicarlo al debitore neppure successivamente, né vi è tenuto il pubblico registro (ossia l'amministrazione).

Insomma voi potreste attualmente vivere in una casa sulla quale grava un'ipoteca.

Naturalmente se l'immobile dovesse essere anche pignorato allora subentra per il creditore il dovere della notifica dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento.

Per stare tranquilli l'unico modo è andare a fare una visura ipocatastale. In pratica, bisogna andare all'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio, e lì chiedere un estratto da cui venga evidenziata la presenza di ipoteche.

Da poco tempo le visure ipotecarie possono essere richieste anche online. La visura ipotecaria consente di conoscere la presenza di ipoteche su una casa, un terreno o qualsiasi altro immobile. La può chiedere chiunque: il proprietario del bene ed eventuali terzi estranei (altri creditori intenzionati a iscrivere ipoteca o che, prima di concedere un prestito, vogliono verificare se il debitore ha beni da pignorare, un interessato all'acquisto dell'immobile, prima di firmare il compromesso....).

Il punto quindi è che l'iscrizione di un'ipoteca non è un'attività segreta in quanto pubblica e visibile dai registri immobiliari pertanto non necessita di una previa comunicazione al debitore.

Diverso è il caso di ipoteca per cartelle di pagamento non versate. In questo caso, l'Agente della riscossione deve inviare un preavviso di ipoteca almeno 30 giorni prima dell'iscrizione stessa, termine durante il quale è consentito presentare ricorso.

A fronte di quanto sopra scritto molteplici sono i motivi per rivolgervi a noi ed effettuare le dovute verifiche sugli immobili di vostra proprietà onde dormire sonni più tranquilli.

Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 91 31 81  
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 81  
Avvocati al Tuo Fianco Modena e Veneto cell. 334 26 82 453 - n. verde 800 91 31 81  
[www.avvocatialtuofianco.org](http://www.avvocatialtuofianco.org)  
<https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/>  
<https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/>  
<https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Modena-1413804971983274/>



Numero Verde  
**800 91 31 81**



*Comprate casa?*

*Occhio alle ipoteche!*

# I grandi gestori di utenze: ecco come ci prendono in giro

**Vorremmo evidenziare la strafottenza, arroganza e prepotenza dei grandi gestori di utenze sui semplici cittadini, consumatori e loro clienti.**

L'obiettivo è di attivare le persone comuni ad azioni di difesa, con o senza associazioni consumatori di mezzo.

**Oggi vi portiamo un caso reale occorso alla nostra associazione.**

Non faremo nomi per tutelare con l'anonimato di tutte le parti coinvolte.

Ecco il caso.

Quanto all'identità del gestore, basti dire che è uno dei più antichi e popolari.

Il nostro assistito lo chiameremo Sig. Rossi.

Il Sig. Rossi riceve, nel 2008, una fattura in acconto di circa 500 euro.

Tramite accordo con il servizio clienti del gestore stabilisce di pagarli in due rate.

Diciamo: una da 300 e una da 200 euro.

Effettua il pagamento e invia copia delle ricevute al numero di fax fornito dal gestore.

Nel luglio 2018, esattamente 10 anni dopo, ecco che il sig. Rossi si vede recapitare un sollecito di pagamento di 500 euro relativo alla medesima fattura.

Il sig. Rossi nel frattempo si è gravemente ammalato.

Capirete anche voi che in 10 anni tanti fattori possono concorrere a modificare la vita di una per-



Numero Verde

800 91 31 81

*Gestori utenze prepotenti?*

*Ecco come tutelarvi!*

sona; a maggior ragione non ci spieghiamo perchè questi grandi potentati dell'energia possano permettersi di prevaricare i limiti del tempo, dello spazio e delle condizioni di vita.

Ma torniamo alla vicenda.

Quindi il sig. Rossi cosa fa?

Tempesta di telefonate, coadiuvato dalla moglie, il servizio assistenza del gestore.

I due coniugi sono persone che tra i 70 e gli 80 anni, uno è gravemente malato, sono impacciati nel gestire la faccenda quindi dopo avere ricevuto riscontri sempre meno chiari, si recano presso la nostra associazione e ci chiedono di intervenire.

La prima chiamata la facciamo alla presenza dell'associato e l'operatore ci garantisce che (a suo dire) il pagamento è stato recepito: tutto è a posto e i clienti possono dormire sonni più che pacifici.

Nell'agosto 2018, al rientro da una cura in ospedale, il sig. Rossi trova il contatore sigillato. Niente acqua calda, niente minestra, niente doccia, niente suffamigi.

Perchè?

Torna da noi.

**Provvediamo ad inviare una diffida per l'immediato riallaccio della fornitura, riportando tutti gli estremi della situazione e di quanto fatto. Imponiamo che il riallaccio venga completato entro 24 ore.**

Lo completano entro 48 ore.

Naturalmente per dovere di informazione e per rigore inviamo una segnalazione anche all'acquirente unico, ARERA, tenuto normalmente a vigilare su queste situazioni per nulla scontate e non sottovalutabili.

Dopo due giorni ci coglie di sorpresa il gestore rispondendoci in tempi che non abbiamo mai sperimentato prima; considerate che Avvocati al Tuo Fianco è operativa da almeno 3 anni... Ci risponde via email (benchè noi avessimo scritto via pec) allegando una missiva.

Il contenuto della missiva è piuttosto destabilizzante.

Nel primo paragrafo ammettono di avere proceduto nel 2018 al sollecito di una fattura emessa nel 2008. Le fatture si prescrivono in 5 anni. Hanno perciò dichiarato, per iscritto, di essersi adoperati a sollecitare una fattura già palesemente prescritta dunque non sollecitabile.

Quindi si approfondono nella seguente spiegazione.

La fattura del 2008 fu effettivamente pagata dal Sig. Rossi. Ma nel 2009 fu anche, inavvertitamente e per errore (ancora non conosciamo le origini dell'errore), rimborsata al sig. Rossi, purtroppo senza che tale rimborso e medesimo errore di rimborso venissero mai comunicati al cliente. Così, per causa dell'erroneo rimborso, la fattura del 2008 è risultata nel luglio 2018 ancora inevasa.

Precisiamo che nel corso delle numerose comunicazioni avute dal Sig. Rossi e da noi con il gestore, non viene fatto cenno a tale rimborso e non viene data nessuna spiegazione di quanto sta accadendo; le risposte degli operatori sono incoerenti e insensate.

Ci viene anche detto di rivolgerci al distributore, il quale ovviamente ci risponde che l'ordine di distacco è stato ricevuto dal gestore e nulla possono fare se non è il gestore a dare nuova direttiva in merito.

Importante notare che la missiva del gestore si chiude con la seguente sentenza tombale: la fattura (del 2008) risulta ad oggi insoluta. E prescritta aggiungeremmo noi.

Chiaramente abbiamo risposto con i dovuti toni, ma soprattutto abbiamo arricchito l'esposto all'Acquirente Unico di nuovi elementi.

**Non tacete e non subite. Fatevi vivi.**

**I grandi potentati del gas e dell'energia non se lo meritano.**

**Associazione consumatori Avvocati al tuo fianco**

**Sede Nazionale: Viale Valganna 29 - 21100 Varese**

**C.F./P. IVA 03549680126**

**Tel. / Fax +39 0332 15 63 491 - Cell. 392 72 13 418**

**Numero Verde: 800 91 31 81**

**amministrazione@avvocatialtuofianco.it - avvocatialtuofianco@gmail.com**

## IN TEMA DI PRESCRIZIONE

**Secondo l'art. 2494 del Codice Civile, se il titolare di un credito non esercita il suo diritto entro il termine previsto dalla legge, lo perde.**

Di questi tempi come potrete immaginare accade piuttosto raramente che il credito non venga rivendicato con il tempismo dovuto, tuttavia può ancora accadere una dimenticanza ed è bene saperlo.

Quindi decorsi i termini stabiliti dalla legge entro i quali si può intimare al debitore di saldare il debito, quest'ultimo si estingue automaticamente.

I termini di prescrizione variano in relazione alla tipologia del debito.

La prescrizione ordinaria si perfeziona in 10 anni; per alcuni debiti invece i tempi sono più brevi; solitamente 5 anni.

**La prescrizione ordinaria è estintiva; quella per debiti pari o inferiori a 5 anni è normalmente presuntiva.**

Con la prescrizione estintiva è sufficiente per il debitore invocare il decorso del termine per far decorrere automaticamente la prescrizione e, di conseguenza, l'estinzione del debito.

La prescrizione presuntiva invece è quella nella quale la legge presume che, decorso il termine, il debito sia stato saldato. Infatti, se il creditore dimostra che il debito non è stato saldato, può comunque ottenere una sentenza favorevole ed il riconoscimento della validità del diritto.

La prescrizione va calcolata contando i giorni a partire dal primo in cui può essere rilevato il diritto fino all'ultimo giorno. Nel calcolo dei giorni si devono tenere in considerazione tutti i giorni della settimana (sabato, domenica e festivi compresi). Non deve essere computato il giorno nel quale cade la decorrenza iniziale del termine.

Se il termine coincide con un giorno festivo, è prorogato al primo giorno successivo non festivo.



**Numero Verde**  
**800 91 31 81**

*Avvocati  
al tuo fianco*

*Quando si prescrive un debito? Ecco le tempistiche.*

## **Da notare che la prescrizione è cosa diversa dalla decadenza.**

Tutti i diritti, ad eccezione di quelli indisponibili e degli specifici casi previsti dalla legge, sono soggetti a prescrizione.

La prescrizione di un diritto non può essere rilevata d'ufficio, ma è onere e cura del debitore rilevare il decorso dei termini fissati dalla legge. Pertanto, sarà il debitore che, a conclusione del termine di prescrizione stabilito dalla legge, dovrà rilevare l'estinzione del debito.

La decadenza (art. 2964 C.C.) invece consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto a causa del mancato compimento di una determinata attività o di un determinato atto nel termine indicato dalla legge.

I termini di decadenza non sono stabiliti dalla legge, ma possono essere frutto di un accordo tra le parti. Ad esempio in un atto di compravendita, la decadenza del diritto di rilevare vizi occulti nell'immobile o il termine entro il quale questo diritto può essere esercitato.

Anche la decadenza di un diritto non può essere rilevata da un giudice ma deve essere contestata dal debitore.

## **La prescrizione si perfeziona solo se non subisce interruzioni.**

Infatti se intervengono sospensioni dei tempi di prescrizione.

Pertanto, ogni volta che si ha una interruzione dei termini, la prescrizione riparte da zero.

Normalmente ciò accade quando il creditore notifica al debitore la "costituzione in mora".

La sospensione invece è solo temporanea e consente la sommatoria tra i tempi accumulati prima con quelli successivi all'atto sospensivo.

Le cause tipiche di sospensione sono dettate dai rapporti tra le parti, da vincoli sui beni, qualora vi sia un occultamento doloso da parte del debitore o da particolari condizioni del titolare del diritto.

Qui di seguito un elenco dei tempi di prescrizione per le diverse tipologie di credito.

### **È di 5 ANNI la prescrizione dei seguenti crediti:**

- le pigioni delle case;
- i fitti dei beni rustici;
- i canoni di locazione;
- il capitale nominale dei titoli di Stato;
- le annualità delle rendite perpetue o vitalizie e delle pensioni alimentari;
- le rate dei mutui;
- le dichiarazioni dei redditi, Iva e documentazione allegata;
- le assicurazioni; le multe, i bollettini
- le spese condominiali - di ristrutturazione
- le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro;
- gli interessi;
- i diritti derivanti dai rapporti sociali nel caso di società iscritta nel registro delle imprese;
- il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito.

### **Sono soggetti al termine di prescrizione di 3 ANNI:**

- la tassa automobilistica;
- il diritto dei professionisti a ricevere il compenso per l'opera prestata;
- il diritto dei notai per gli atti del loro ministero.

**Di 2 ANNI**, invece, il termine di prescrizione di bollette di luce, acqua e gas a seguito della legge di bilancio 2018.

Sono soggetti al termine di prescrizione di 1 ANNO :

- il diritto al pagamento delle rate di premi assicurativi rc, furto e incendio;
- il diritto ad esigere il pagamento delle rette scolastiche;
- il diritto ad esigere il pagamento di abbonamenti a palestre e centri sportivi;
- il diritto dei farmacisti a esigere il pagamento del prezzo dei farmaci;
- il diritto degli ufficiali giudiziari a chiedere il compenso degli atti da loro compiuti.

**Si prescrivono invece in 6 MESI:**

- il diritto degli albergatori ad esigere le spese per l'alloggio e il vitto che hanno somministrato ai clienti;
- il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

Per ulteriori chiarimenti sui termini di prescrizione dei vari crediti non esitate a contattarci:

**Associazione Avvocati al Tuo Fianco:**

**sede di Milano - via Ripamonti 15, Milano cell 333 470 2006;**

**sede di Imola responsabile per l'area Emilia Romagna - Viale Saffi 26 40026 Imola (BO) tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086;**

**sede di Roma - Via Sandro Botticelli 1, 00196 Roma, tel. 06 211 29940 cell. 320 697 48 32;**

**sede di Modena - cell. 334 26 82 453;**

**sede nazionale e Lombardia - Viale Valganna 29, Varese tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418)**

## LA TRUFFA DEI DIAMANTI

Parliamo oggi dei diamanti proposti agli sportelli bancari perchè ci stanno capitando casi di questo genere in associazione e la materia comincia ad acquisire un certo peso.

Lo scorso ottobre, l'Antitrust ha multato per più di 15 milioni di euro due società venditrici di diamanti Intermarket Diamond Business (ldb) e Diamond private Investment (Dpi) e quattro istituti di credito (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps e Banco Bpm) che hanno venduto le pietre a ignari clienti a valutazioni di partenza molto più elevate di quelle di mercato.

L'operazione di acquisto era stata proposta senza informare i clienti dei rischi reali e delle possibili difficoltà nel rivendere i preziosi acquistati.

Alcuni di questi istituti, e in particolare Intesa Sanpaolo e Unicredit, hanno iniziato a restituire i soldi ai risparmiatori anche molti piccoli.

E' innegabile e anche l'antitrust lo ha accertato: le banche hanno certamente approfittato della inesperienza dei risparmiatori nel proporre investimenti su diamanti e pietre preziose. Nessuna verifica sui prezzi di mercato dei diamanti, e i clienti venivano contattati e invitati a sottoscrivere contratti presentati come investimenti vantaggiosi e sempre in crescita.

L'Antitrust ha accertato che Intermarket Diamond Business (ldb) e Diamond private Investment (Dpi) hanno venduto diamanti con modalità omissive e ingannevoli a prezzi diversi dal valore reale del bene, convincendo i clienti che sarebbe stato possibile rivendere facilmente i diamanti ad prezzo sempre stabile o crescente rispetto a quello pagato.

Le banche hanno favorito questa pratica, soprattutto gli sportelli di Unicredit, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena.

Diversi altri istituti comunque risultano avere venduto diamanti ai risparmiatori.

L'attività di compravendita di diamanti esiste da secoli. Ha un suo fascino e riporta indietro nel tempo. Resta il fatto che è molto difficile valutare con certezza la pietra che si ha davanti. Tante volte può addirittura trattarsi di un falso. I casi di brutte sorprese si ripetono.

Il principio della truffa è quello di risucchiare i risparmi di chi spera di moltiplicare la liquidazione o di trasformare il salvadanaio in cassaforte.

L'antitrust comunque può intervenire solamente in caso di offerta abusiva, vale a dire priva delle autorizzazioni del caso, e a condizione che la proposta del sito si configuri come prodotto finanziario.

L'offerta di diamanti, può assumere le caratteristiche di offerta di un prodotto finanziario se siano esplicitamente previsti, anche tramite contratti collegati, elementi come ad esempio promesse di rendimento, obblighi di riacquisto, realizzazione di profitti ovvero vincoli al godimento del bene.

Il trucco consiste nell'approfittare della fluttuabilità del prezzo dei diamanti.

I diamanti da investimento sono un'illusione che può costare cara perchè le pietre sono quasi sempre vendute a prezzi più alti di quello che è il loro reale valore.

Sulle quotazioni c'è poca trasparenza ovvero poca conoscenza. Infatti non tutti sanno che soltanto la "punta" del diamante, vale a dire i diamanti di massima qualità, diventa da investimento. Si parla di meno del 2% del 20% del tagliato complessivo e non ha nulla a che vedere con le pietre da montare sui gioielli, che presentano caratteristiche meno eccellenti.

In più, a differenza dell'oro, che è quotato continuamente, il diamante non ha fixing. Vuol dire che è difficile avere certezze sul prezzo sia di acquisto, sia di vendita. Le variabili che determinano il prezzo di un diamante sono poi molteplici e, anche a parità di caratteristiche, le quotazioni alla vendita sono suscettibili di variazioni anche sensibili. Gli stessi istituti di certificazione internazionale indipendenti assegnano un "voto" e non un valore monetario alle pietre perché, delle caratteristiche che esaminano, solo il peso è misurabile e oggettivo. Le cosiddette '4C' (cut/taglio, color/colore, clarity/purezza, carat/peso) possono combinarsi in 16.000 modi diversi! Il risultato è che qualsiasi valutazione è, in certa misura, soggettiva.

Le 4 C rappresentano: forma, peso, colore, purezza, taglio, fluorescenza e certificazione internazionale.

Altra criticità è rappresentata dal mercato che viene determinato da produttori e distributori. Il mercato può modificare sensibilmente la liquidabilità del diamante da investimento.

Occorrerebbe quindi che la società di intermediazione si impegnasse al riacquisto in tempi brevi e determinati. È quello che in effetti promettevano Idb e Dpi, le due società dello scandalo "diamanti allo sportello di banca" che da sole controllano oltre il 70% del mercato in Italia.

Occorre poi guardare con attenzione alle certificazioni. Anche qui bisogna avere l'esperienza adatta. È comunque sempre opportuno affidarsi a degli operatori qualificati e magari da tempo sul mercato. Meglio evitare le improvvisazioni. In ogni caso è di fondamentale importanza che i potenziali acquirenti siano informati che si tratta di investimenti che possono presentare rischi non immediatamente percepibili.

Richiamiamo quindi l'attenzione del pubblico sulla necessità di prestare la massima cautela nell'effettuare tali operazioni e raccomandiamo di attenersi sempre alla regola generale di considerare l'adesione a proposte contrattuali solo quando se ne abbia un'adeguata comprensione e solo quando siano assistite da una documentazione chiara e completa.

In sintesi, cosa può fare il risparmiatore che abbia investito in diamanti o pietre preziose?

L'antitrust non può ordinare alle Compagnie o la Banca di rendere i soldi ai clienti. Solo un giudice può condannare le banche alla restituzione annullando il contratto.

Per prima cosa è necessario inviare un reclamo formale preparatorio per una successiva azione legale e per interrompere la prescrizione. Il reclamo va inviato tramite raccomandata AR indirizzata alla sede legale del venditore e della banca, oppure incaricare il nostro ufficio o un legale di fiducia.

Qualche banca ha restituito di sua spontanea volontà il denaro investito a suo tempo.

Tuttavia rimane opportuno avviare subito una azione legale per chi ha effettuato rilevanti acquisti.

Ci sono già cause avviate e il nostro ufficio ne ha talune in carico.

Poi ricordiamo che è diritto di ogni cittadino denunciare o querelare se ritiene sussistenti profili penali.

Raccomandiamo l'azione personale rispetto all'azione di classe perché mancano i presupposti per l'applicazione dell'art. 140-bis del codice del consumo. In particolare non esiste identità dei diritti individuali tutelabili dato che ogni persona ha acquistato una quantità diversa di diamanti a prezzi diversi e in tempi diversi. Completamente autonomi saranno quindi gli importi da chiedere in restituzione e a titolo di risarcimento del danno. Lo strumento processuale idoneo a tutelare i clienti è invece l'azione civile ordinaria.

Il diritto alla restituzione del prezzo pagato si prescrive in 10 anni. Quindi chi ha acquistato diamanti ai limiti di tale periodo deve immediatamente provvedere ad inviare una diffida e costituzione in mora alla Banca e alla Compagnia per evitare di restare disarmato.

A chi intende proporre azione legale consigliamo di ritirare le pietre. Anche se i diamanti valgono molto meno del prezzo pagato non è il caso di correre ulteriori rischi.

Ciò che noi innanzitutto chiediamo di fare è un'indagine sulla qualità delle pietre acquistate o che si è in procinto di acquistare.

Il perito gemmologico che collabora con la nostra associazione è un professionista incaricato dall'istituto gemmologico italiano.

Saremo in grado di effettuare la perizia del caso e una prima preanalisi non vi costerà altro che la quota associativa e un contributo per il professionista di circa 100 euro per pietra.

Non esitate a contattarci per sapere cosa potete pretendere e cosa dovete fare per ottenerlo.

**Associazione Avvocati al Tuo Fianco:**

**sede di Milano - via Ripamonti 15 Milano cell 333 470 2006;**

**sede di Imola responsabile per l'area Emilia Romagna - Viale Saffi 26 40026 Imola (BO) tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086;**

**sede di Roma - Via Sandro Botticelli 1, 00196 Roma, tel. 06 211 29940 cell. 320 697 48 32;**

**sede di Modena - cell. 334 26 82 453;**

**sede nazionale e Lombardia - Viale Valganna 29, Varese tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418)**



*Truffa diamanti: ecco cosa fare e come comportarsi*

# Il riconoscimento e il disconoscimento della patria potestà

Quando un bambino nasce da una coppia sposata viene presunto figlio dei coniugi e acquisisce in via automatica la condizione di figlio con tutte le conseguenze giuridiche in termini di responsabilità genitoriale, spese di mantenimento, di cure, educazione e istruzione.

Questa premessa esclude naturalmente il caso in cui uno dei coniugi disconosca espressamente il ruolo di genitore perchè ad esempio nato da una relazione esterna

Il matrimonio, infatti, determina l'attribuzione automatica dello stato di figlio dei coniugi.

Per i bambini nati fuori dal matrimonio invece occorre un titolo che attesti lo stato di figlio.

Il titolo sorge normalmente a seguito del riconoscimento.

Il riconoscimento è un atto mediante il quale l'uomo e/o la donna si attribuiscono la paternità e la maternità di una persona.

Quanto ai suoi effetti, il riconoscimento:

- comporta l'assunzione della responsabilità genitoriale e i diritti successori riguardo al genitore da cui è stato fatto

- produce (contrariamente al passato) effetti anche nei confronti dei parenti di colui che ha effettuato il riconoscimento, incluso il diritto dei nonni di rivolgersi al giudice nel caso in cui venga loro impedito di frequentare i nipoti.

Normalmente è l'uomo che si rifiuta di riconoscere il nascituro, ma anche la madre può rifiutarsi di riconoscere il figlio mantenendo l'anonimato al momento del parto.

Ciò può verificarsi ad esempio nel caso di partoriente di figlio concepito fuori dal matrimonio.

Partiamo invece dal presupposto che il genitore voglia riconoscere il figlio; ecco come deve fare per provvedere.

Il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio può avvenire tanto al momento della nascita quanto in un momento successivo da parte di uno o di entrambi i genitori con una apposita dichiarazione resa:

davanti all'Ufficiale di Stato civile,

in un atto pubblico (davanti ad un notaio),

in un testamento (in tal caso produrrà i suoi effetti dal momento della morte del testatore),

a seguito di una domanda rivolta al giudice tutelare.

Chi riconosce il figlio per primo non potrà dare indicazioni sulle generalità dell'altro genitore il quale, se vorrà in seguito riconoscerlo, dovrà prima essere autorizzato dal primo.

Dunque, il padre che si sia preso del tempo per «riflettere» prima di riconoscere il proprio figlio dovrà prima ottenere il consenso della madre del bambino.

L'intervento del magistrato è previsto d'obbligo solo in alcuni casi:

- se entrambi i genitori hanno meno di 16 anni; in tal caso viene avviata in automatico la procedura per l'adottabilità del minore che, tuttavia, viene sospesa d'ufficio fino al compimento del 16esimo anno di età dei genitori al fine di consentire loro di riconoscere il bambino. In ogni caso, fino al compimento della maggiore età, il sedicenne che ha riconosciuto il figlio non potrà esercitare la responsabilità genitoriale ma verrà nominato a questo scopo un tutore;

- i genitori siano persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta (ad es. tra padre e figlio) o in linea collaterale nel secondo grado (fratelli), oppure un vincolo di affinità in linea retta (come tra suocero e nuora).

Tutte le volte in cui uno dei due genitori ha riconosciuto il figlio per primo, il riconoscimento da parte dell'altro genitore può avvenire solo se c'è il consenso di chi per primo lo ha effettuato.

Perciò, se il bambino è stato riconosciuto prima dalla madre, al padre sarà consentito riconoscere il bambino solo se la donna acconsente (e viceversa).

In mancanza dovrà essere presentata una specifica domanda al giudice al fine di ottenere il consenso al riconoscimento negato dall'altro genitore. A tale domanda, il genitore che abbia riconosciuto per primo il figlio potrà opporsi argomentando le proprie ragioni. Di seguito il giudice, dopo aver assunto le opportune informazioni e ascoltato, ove possibile, il figlio, deciderà assumendo tutti i provvedimenti opportuni in relazione al suo affidamento e mantenimento e al suo cognome.

Va detto, in ogni caso, che il consenso del genitore che aveva già effettuato il riconoscimento non può essere negato se corrisponde all'interesse del figlio.

Talvolta il riconoscimento non è possibile in quanto contrario alla tutela del minore. Sottolineiamo che è possibile anche fare ricorso perchè una genitorialità venga disconosciuta dal giudice qualora per seri motivi sia contraria all'interesse del minore.

Nel caso in cui una persona abbia già lo stato di figlio perchè nato da relazione adulterina che non sia stato dichiarato tale al momento della nascita e che, perciò, risulti, per legge, figlio dei coniugi, sarà prima necessario ottenere il disconoscimento di paternità nei confronti del padre legittimo e solo dopo il padre biologico potrà riconoscere il figlio.

Nel caso in cui il minore abbia compiuto i 14 anni, occorre ottenere il previo consenso del minore.

La maternità e la paternità di una persona possono essere pretese giudizialmente dal figlio e dall'altro genitore - madre - in una fase successiva. Al padre questa prerogativa è preclusa. I riconoscimenti tardivi sono spesso motivati da pretese economiche mirate ad ottenere un mantenimento ecco perchè la giurisprudenza e la normativa sono prudenziali a riguardo.

La legge poi non richiede prove di veridicità, ma ammette l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.

Nello specifico tale azione essa può essere avviata:

- dal figlio in qualsiasi momento;
- dall'autore del riconoscimento (anche se era consapevole della falsità di quanto dichiarato) - entro un anno dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita oppure (se si tratta del padre) dal giorno in cui ha scoperto di essere impotente a generare al momento del concepimento;

- da chiunque ne abbia interesse entro massimo 5 anni dal giorno che il riconoscimento è stato annotato sull'atto di nascita.

Il figlio assume e mantiene per la vita il cognome del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento.

Paradosso: se, però, il padre riconosce il figlio dopo la madre, in tal caso, è possibile chiedere al giudice che il figlio assuma il cognome paterno, aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a quello materno; il contrario non è ammesso.

Se, invece, il figlio non viene riconosciuto da nessuno dei genitori, il nome e il cognome gli vengono attribuiti dall'Ufficiale di Stato civile.

Il riconoscimento del bambino, per gravi motivi, è ammesso anche prima della nascita. Si pensi al caso del genitore malato che non ha certezza di poter vedere il proprio figlio venire a questo mondo e lo voglia tutelare.

In tal caso, il riconoscimento produrrà i suoi effetti solo con la nascita del bambino. La dichiarazione può essere effettuata dalla madre o da entrambi i genitori, ma se è il solo padre a farla, occorre che vi sia stato il preventivo consenso della madre che ha già effettuato la dichiarazione.

Occorre inoltre che i genitori abbiano compiuto i 16 anni e che lo stato di gravidanza sia attestato da un certificato medico.

In associazione sono numerosi i casi di diritto di famiglia che coinvolgono minori, anche piuttosto spinosi.

Ecco perchè vi invitiamo a rivolgervi a noi per qualunque faccenda che riguardano voi e il vostro nucleo familiare.

**Associazione Avvocati al Tuo Fianco:**

**sede di Milano - via Ripamonti 15, Milano cell 333 470 2006;**

**sede di Imola responsabile per l'area Emilia Romagna - Viale Saffi 26 40026 Imola (BO) tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086;**

**sede di Roma - Via Sandro Botticelli 1, 00196 Roma, tel. 06 211 29940 cell. 320 697 48 32;**



Numero Verde  
**800 91 31 81**



*Il riconoscimento  
e il disconoscimento  
della patria potestà*

## **FATTURAZIONE ELETTRONICA**

**obbligatoria da primo gennaio 2019**

- **fatturazione elettronica: fattura da emettere entro mezzanotte dalla consegna del bene o dal pagamento della fattura a seguito dell'emissione della fattura**
- **artigiano per attività continuativa a fine mese**
- **chi ha la ricevuta fiscale invece è escluso dall'obbligo della fattura elettronica**

## Multa al disabile in Ztl

### I Comuni non possono imporre la comunicazione della targa

Diversi Comuni che chiedono ai disabili non residenti di comunicare il passaggio sotto i varchi ZTL a pena di sanzione.

Tante città usano sistemi automatizzati di riconoscimento delle targhe dei veicoli autorizzati per accedere alle ZTL (Zone a Traffico Limitato), come le varie zone con limitazioni previste dal Comune di Bologna. Questo però non impedisce che possa essere elevata un'ingiusta multa, il che è particolarmente odioso se si parla di multa al disabile.

#### 1) L'obbligo di comunicare la targa

Il Comune richiede ai titolari del contrassegno invalidi di depositare i numeri di targa dei veicoli abitualmente usati per il loro trasporto, così le telecamere li riconosceranno e non verrà elevata alcuna multa.

I non residenti hanno 48 ore di tempo per comunicare la targa anche dopo il transito.

In realtà l'obbligo di comunicare le targhe è odioso ed illegittimo.

Vediamo le motivazioni giuridiche e come ricorrere per ottenere l'annullamento di queste multe.

#### 2) Per il transito disabili non serve autorizzazione

Comunicare la targa non è un obbligo di legge, anzi.

L'autorizzazione rilasciata ai sensi degli art. 188 Codice della Strada e art. 381 del Regolamento attuativo per i veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, (come evidenziato dal «contrassegno invalidi»), è strettamente personale, non è vincolata ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale (fra tutte si veda Cass. Civ. Sez. II, Sent. n. 1292/2008).

Proprio in questo senso la giurisprudenza non ha dubbi, come in sentenza del Giudice di Pace di Arezzo del 2006 con la quale ha annullato una sanzione elevata "per la violazione delle procedure previste ed indicate nella segnaletica", ritenendo che nessuna ulteriore autorizzazione, oltre a quella già in possesso del ricorrente (valida su tutto il territorio nazionale), dovesse essere richiesta per accedere alla ZTL.

**Tale normativa, in quanto gerarchicamente primaria, non può subire deroghe né risultare disattesa da provvedimenti, quali le ordinanze del Sindaco, di carattere secondario. Pertanto la multa al disabile in Ztl comminata in questi casi è illegittima**

#### 3) Dove si può transitare?

Il cosiddetto contrassegno invalidi consente di poter transitare con veicoli a motore sia all'interno di Zone a Traffico Limitato ma anche nelle corsie preferenziali, proprio in virtù del carattere strettamente personale del contrassegno stesso e della sua validità su tutto il territorio nazionale senza esclusioni menzionate nella legge.

Tutto ciò vale a patto che il transito non comporti intralcio alla circolazione stradale ed avvenga in funzione di trasportare il titolare del contrassegno.

Se il veicolo viene fermato senza il disabile a bordo gli Agenti addetti al controllo contesteranno, come è giusto che sia, immediatamente l'assenza.

Sarà il guidatore a dover dare le spiegazioni del caso (ad es. un genitore che ha appena lasciato la scuola il figlio disabile) e, a discrezione, gli Agenti si possono riservare di verificare dove si trovi il titolare del contrassegno o addirittura attendere il momento in cui quest'ultimo viene ricaricato sul veicolo.

#### 4) Multa al disabile in Ztl: come annullarla?

Una volta pervenuta la multa al disabile in Ztl, le norme offrono tre opzioni:

- istanza di annullamento in autotutela. In carta libera si può richiedere all'ente accertatore di annullare la multa, adducendo le proprie motivazioni e senza necessità dell'assistenza di un avvocato

L'annullamento in autotutela sostanzialmente non viene mai concesso;

-ricorso al Prefetto: anche in questo caso si può inoltrare la domanda di annullamento direttamente al Prefetto, tramite apposito modulo, gratuitamente e senza l'obbligatoria assistenza di un avvocato

Si consiglia di indirizzarlo al Corpo di Polizia Municipale per risparmiare tempo, poiché loro sono l'ente che ha accertato la presunta infrazione e quindi dispongono già del verbale e di ogni altra documentazione a corredo che passeranno in un fascicolo unico al Prefetto.

Ricorso al Giudice di Pace: si può fare sia come primo passo dopo essere entrati in possesso del verbale, ma anche come secondo passo contro quanto deciso dal Prefetto.



Numero Verde

800 91 31 81

*Blocco agli euro tre:  
cose da sapere*

## IL BLOCCO DEGLI EURO 3

**Il primo ottobre hanno attuato, senza alcun preavviso nè informazioni complete e certe, il divieto di circolazione per i diesel euro 3.**

Sono le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ad essere partite a gamba tesa e senza troppi convenevoli rispetto a chi si troverà praticamente appiedato dall'oggi al domani.

L'iniziativa è indirizzata a limitare le emissioni inquinanti ed in questo senso è pienamente condivisibile.

Ma perchè non preparare opportunamente, con il doveroso anticipo, i cittadini a quanto sarebbe accaduto? Perchè questa confusione rispetto ai comuni che liberi di adeguarsi o non adeguarsi, al momento non si sono ancora dichiarati o comunque non ufficialmente?

L'associazione consumatori Avvocati al tuo Fianco ha cercato quindi informazioni presso più fonti al fine di delineare un quadro complessivo della situazione.

**Nella registrazione vocale troverete informazioni aggiornate sullo stato dell'arte.**

Da sottolineare che:

- il dato relativo al tipo classe ambientale cui appartiene la propria auto è presente sulla carta di circolazione nel riquadro 2
- se si viaggia in 3 si viene esentati dal divieto di circolare con una macchina euro 3
- i bifuel sono esentati se al momento del blocco del veicolo, il medesimo sta circolando con il carburante "biocompatibile"
- i monofuel sono esentati.

Molto altro lo scoprirete ascoltando il nostro Claudio Ferretti.

**Associazione Avvocati al Tuo Fianco:**

**sede di Milano - via Ripamonti 15, Milano cell 333 470 2006;**

**sede di Imola responsabile per l'area Emilia Romagna - Viale Saffi 26 40026 Imola (BO) tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086;**

**sede di Roma - Via Sandro Botticelli 1, 00196 Roma, tel. 06 211 29940 cell. 320 697 48 32;**

**sede di Modena - cell. 334 26 82 453;**

**sede nazionale e Lombardia - Viale Valganna 29, Varese tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418)**